



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo
 Area III bis

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11, così come modificata dalla successiva Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 16, con la quale è stato previsto che l'autorizzazione di cui al citato articolo 9 del C.d.S. per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali, e dalla Provincia nel cui territorio ha luogo la partenza, in tutti gli altri casi;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare n. prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;

VISTO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada emanato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. prot. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020 con la quale si specificano le competenze in ordine all'emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione;

CONSIDERATO che, con istanza pervenuta in data 31.07.2026 acquisita al prot. ingresso nr.72746/2026 il Sig.Mognato Stefano in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Ciclistica Martellago-Maerne-Olmo, con sede in Via Damiano Chiesa,9 c/o Centro civico Olmo di Martellago (VE) ha chiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara ciclistica agonistica su strada riservata alla categoria Esordienti 1° e 2° anno (ragazzi di 13 /14 anni) denominata **"5° TROFEO RICORDO DI ALESSIO E NICOLA"** che avrà luogo il giorno **DOMENICA 4 OTTOBRE 2026** nel territorio dei Comuni di MARTELLAGO e SCORZE' della Città Metropolitana di Venezia, con le seguenti modalità:

GARA ESORDIENTI 1° ANNO

- INIZIO della manifestazione per Esordienti 1° anno, con ritrovo dei concorrenti nel territorio del Comune di Martellago (VE) - Piazza Vittoria (fronte Municipio) alle ore **07:30**;
- PARTENZA della gara nel territorio del Comune di Martellago (VE) - Via Castellana alle ore **09:30**;
- TERMINE della manifestazione a MARTELLAGO (VE) - Via Castellana alle ore **10:30**;

GARA ESORDIENTI 2° ANNO

- INIZIO della manifestazione per Esordienti 2° anno, con ritrovo dei concorrenti nel territorio del Comune di Martellago (VE) - Piazza Vittoria (fronte Municipio) alle ore **07:30**;
- PARTENZA della gara nel territorio del Comune di Martellago (VE) - Via Castellana alle ore **10:45**;
- TERMINE della manifestazione a MARTELLAGO - Via Castellana alle ore **12:00**;



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo
Area III bis

PRESO ATTO che la manifestazione ciclistica prevede un percorso di gara – circuito di Km.4,600 da ripetersi nr.7 volte per gli Esordenti 1° anno - circuito di Km 4,600 da ripetersi nr.8 volte per gli Esordenti 2° anno, interessando il transito di strade urbane ed extraurbane ricadenti nel territorio dei Comuni di Martellago e Scorzè (VE);

VISTA la determina di autorizzazione prot. nr.2283/2026 del 31.08.2026 - *le cui prescrizioni dovranno essere rispettate dagli organizzatori* - rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia – Area Mobilità per lo svolgimento della competizione ciclistica sopracitata che interesserà i Comuni di Martellago e Scorzè (VE);

ATTESO che con la determina di autorizzazione prot. n.2283/2026 sopra citata, la Città Metropolitana di Venezia– Area Mobilità dà atto di aver ricevuto il nulla osta alla manifestazione ciclistica da parte del Comune di Martellago (VE) e dalla Società Veneto Strade SpA interessati al percorso di gara, mentre per il Comune di Scorzè essendo decorso il termine per la risposta il nulla osta si è formalizzato con il silenzio/assenso;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà le seguenti strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Martellago e Scorzè (VE): Via Castellana (Piazza Vittoria), Via Cà Nove, SR245 variante Nord (Comune di Martellago), SR245 variante Nord (Comune di Scorzè), Via Castellana, Via Morosini, Via Castellana (Piazza Vittoria);

VISTO il nulla osta prot. nr.24741/2026 del 13.08.2026 cl.07.04.0 della Società Veneto Strade S.p.A. allo svolgimento della suddetta competizione ciclistica;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara che fanno parte integrante del presente provvedimento, così come richiamato dalla sopracitata determina della Città Metropolitana di Venezia che interesserà tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Martellago e Scorzè (VE);

VISTA la Legge del 09.04.2025 nr.58 recante “Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Dir.ne Centr. Per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, trasmessa con nota nr.300/STRAD/1/0000014029.U/2025 del 08.05.2025;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art.9 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara ricadente nelle strade del territorio di questa provincia;

VISTO il provvedimento prot. nr.59267 del 22.06.2026 con il quale è stato conferito l’incarico in reggenza di Dirigente in posizione di staff dell’Area III bis al vice prefetto Dr. Genovese, nonchè il decreto di sostituzione tra dirigenti della carriera prefettizia prot. nr.108977 dell’ 01.12.2025;



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo
Area III bis

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **DOMENICA 4 OTTOBRE 2026** lungo la viabilità interessata dal percorso della competizione ciclistica, ricadente nel territorio dei Comuni di **MARTELLAGO** e **SCORZE' (VE)**, secondo l'allegata tabella di marcia e il programma di gara, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di Polizia Stradale che scortano gli atleti, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara".

In ogni caso la durata della sospensione temporanea della circolazione in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

altresì che:

- Il Direttore di corsa e gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del D.lgs. 30.04.1992, n.285 sono incaricati, per le parti di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo
Area III bis

- la carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive su strada approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29 ed s.m.i. e tenendo conto del provvedimento adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 16 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, nonché della nota di trasmissione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. prot. 300/A/10172/20/101/21/2 del 31 dicembre 2020, con il quale si sospende sino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi 2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 in data 17.4.2007 della Giunta Regionale del Veneto, in attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22.

Si invitano gli Enti proprietari delle strade interessate a valutare l'opportunità di disporre obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Si raccomanda, inoltre, di dare ampia diffusione all'utenza con le previste modalità di comunicazione sulla chiusura delle strade che interessano il percorso della manifestazione.

Si declina ogni responsabilità dalle conseguenze derivanti dallo svolgimento della manifestazione oggetto del presente provvedimento; la Società Organizzatrice, a copertura di esse, dovrà dotarsi di apposita ed idonea assicurazione di responsabilità civile.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, salvo che il personale abilitato alla scorta tecnica che segue la carovana non disponga altrimenti, si chiede che sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento può essere impugnato con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della presente Ordinanza Prefettizia.

Venezia, data del protocollo

p. Il Dirigente dell'Area

Viceprefetto

(Vivola)



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

Area III bis

COMUNE DI MARTELLAGO
UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE - POLIZIA LOCALE
AL COMUNE DI SCORZE' - POLIZIA LOCALE

protocollo.martellago.ve@pecveneto.it
unionedelmiranese.ve@pecveneto.it
comune.scorze.ve@pecveneto.it

AL COMANDO PROV.LE CARABINIERI DI VENEZIA
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VENEZIA
ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - AREA MOBILITA'

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

ALL'A.N.A.S. DI VENEZIA
ALLA VENETO STRADE S.p.A.
ALLA ASD UNIONE CICLISTICA MARTELLAGO-MAERNE-OLMO

anas.veneto@postacert.stradeanas.it
venetostrade@pec.venetostrade.it
segreteria@uc-martellago.com

e, p.c.

ALLA QUESTURA DI VENEZIA
AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA
AL SUEM 118 DI VENEZIA - MESTRE

com.venezia@cert.vigilfuoco.it
CO118Venezia@aulss3.veneto.it

